



Città di Nichelino

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE (L.R. 24/95 ART. 3. comma 11)

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 94 del 16.12.2002

Parere favorevole della Commissione Consultiva Provinciale del 27.03.2003

ART. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura e' un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. (art. 1 L.21/92)

ART. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 - 85 e 93 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato per le parti in vigore :

- a) dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- b) dalla L.R. 23.01.1986 n. 1 "Legge generale sui trasporti e sulla viabilità "
- c) dalla L.15.01.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n.495;
- e) al D.M. 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f) dal D.M. 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- g) dalla L.R. 23.02.1995 n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada " e s.m.i.;
- h) dal D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale"
- i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- l) dalle disposizioni del presente Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 16 dicembre 2002.

ART. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale (art. 8 c.1 L.21/92).
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art 16, comma 2 del presente regolamento (art. 3, comma 4 L.R. 24/95).
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune, a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale (art. 8 c.1 L.21/92).
4. I titolari di autorizzazione per esercitare il servizio di noleggio con conducente , al fine del libero esercizio della propria attività, possono (art. 7 c.1 L.21/92 e circ. Direz.Generale della M.C.T.C. prot. n. 857 AG/00/21 del 24.6.1997):

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 Legge 8.8.1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente;

5. Nei casi di cui al comma 4 e' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi (*art. 7 c.2 L.21/92*)

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (*art. 7 c.3 L.21/92*).

7. La domanda per ottenere l'autorizzazione, a cui dovrà essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità' professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà contenere le seguenti autocertificazioni:

- a) Luogo e data di nascita
- b) Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un Comune compreso nel territorio della Regione;
- c) Cittadinanza;
- d) Codice Fiscale;
- e) Denominazione e/o Ragione Sociale;
- f) Sede dell'impresa;
- g) Partita Iva;
- h) Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- i) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli aditati a servizio pubblico di noleggio non di linea
- l) Di non aver trasferito l'autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del Bando (*art. 9 c.3 l.21/92*)
- m) Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento;
- n) Di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione;

I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia e i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare quanto al punto a) e c) mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

8. La certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario Giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia, ecc...) sarà acquisita d'ufficio.

9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco e' allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5, comma 2.

ART. 4 - Titoli preferenziali *(art. 8 c. 4 L.21/92)*

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 28 del presente Regolamento, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria. Tra i titoli preferenziali dovrà essere inserito quello di:

- a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi *(art. 8 c. 4 L. 21/92)*;
- b) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

ART. 5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. L'iscrizione nel Ruolo Provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio noleggio con conducente *(art. 6.c.5 L.21/92)*.

2. L'iscrizione nel Ruolo Provinciale e' altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto o di collaboratore familiare del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo *(art. 6 c.6 L.21/92)*.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati *(art. 8 c. 2 L.R. 24/95)*:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per i delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della L.26.02.1958, n. 75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27.12.1956, n.1423 e s.m.i.;
- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto finché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa *(art. 8 c.3 L.R. 24/95)*.

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 24/95, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta L.R. 24/95.

7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo (art. 8 c.4a L.R. 24/95);
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4 lett. a) e lett. b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (art. 8 c. 4b L.R. 24/95).
8. Sono altresì cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione :
- essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, da parte dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;
 - aver trasferito l'autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

ART. 6 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso, deliberato dal competente organo comunale, per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- Numero delle autorizzazioni da assegnare
 - Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione
 - Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli
 - Indicazione del termine per la presentazione delle domande
 - Schema di domanda per la partecipazione al concorso
 - Indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente art. 5 e nel successivo art. 7, comma 2 del presente Regolamento
 - Validità della graduatoria per tre anni dalla data di approvazione della stessa. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

ART. 7 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo (art. 8 c. 2 L.21/92).
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante (art. 8 c. 2 L.21/92).
3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati e comprovati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere acquisita agli atti d'ufficio la documentazione comprovante :
- a) l'iscrizione nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone;
 - b) l'assenza della titolarità della licenza per l'esercizio del servizio taxi

5. Nel medesimo termine di cui al precedente punto, il richiedente l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, dovrà comprovare:

- *mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio, immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (art 8 c 1 L. 21/92) e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;*
- *mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel Comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza (art. 3 L.21/92).*

6. Dei provvedimenti finali inerenti la licenza dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

ART. 8 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. Possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo (*art. 6 c. 6 L.21/92*).

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.

ART. 9 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo.

2. Il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo al titolare dei requisiti di rilascio.

3. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti dell'idoneità morale e tenuto a fornirne comunicazione al Ruolo Provinciale costituito presso la C.C.I.A.A. e alla Provincia.

ART. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Previo assenso del Comune, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 L.21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni (*art. 9 c. 1 L. 21/92*) :

a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Può altresì essere trasferita entro il termine massimo di due anni, previo assenso del Comune, ad altri soggetti, designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso (*art. 9 c. 2 L.21/92*).

3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti suddetti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (art. 9 c. 3 L. 21/92)

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 11 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido e documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabile all'interessato.

4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.

5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per il periodo di sospensione della stessa.

ART. 12 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art.85, commi 4, del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i., nonché la sanzione prevista dall'art. 6, comma 2 L.R. 23.02.1995 n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) *con sanzione amministrativa pecuniaria ;*

b) *con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.*

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla L.n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i..

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 51,65 (L. 100.000) ad un massimo di Euro 309,87 (L. 600.000) , per le seguenti violazioni :

- a) *violazione dell'art. 11, comma 5 del presente regolamento, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;*
- b) *violazione dell'art. 17 del presente Regolamento;*
- c) *mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23 del presente Regolamento;*
- d) *mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17 comma 2 del presente Regolamento;*
- e) *mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici Comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 25;*
- f) *violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;*
- g) *inosservanza dei limiti tariffari (art. 13 c. 4 L.21/92 e D.M. 20.4.93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura")*

3. La misura delle sanzioni amministrative e pecuniarie e' aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

ART. 13 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) *violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati, ai sensi dell'art. 22 del Presente Regolamento e successive disposizioni;*
- b) *violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) del presente regolamento ;*
- c) *inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell'arco dei due anni;*

2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, e alla Provincia.

ART. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi :

- a) *per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma2;*
- b) *quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente di cui al precedente art. 5;*
- c) *per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'art. 10;*
- d) *a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;*
- e) *per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;*
- f) *per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente regolamento;*

- h) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni (art. 13 c. 4 L.21/92 e D.M. 20.4.93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura");*
i) accertati servizi abusivi di linea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 23 gennaio 1986, n. 1.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, e alla Provincia.

ART. 15 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo prescritti;*
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;*
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;*
- d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10;*

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

ART. 16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. I Comuni, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28 del presente Regolamento, stabiliscono con deliberazione dell'organo competente il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.

2. La Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. n. 24/95.

ART. 17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;
- b) una targa posteriore con la dicitura 'NCC' inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B (art. 12 c.5 L.21/92);
- c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale (D.M. 20.04.1993).

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informare l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle autorizzazioni.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 14 del presente Regolamento.
7. Nell'autovettura in servizio e' vietato fumare e il titolare dell'autorizzazione e' tenuto ad esporre l'apposito divieto.

ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle stesse caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in idoneo stato d'uso, da verificarsi da parte della Polizia Municipale..
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta e trasmessa comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C..
3. La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.

ART. 19 - Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente e' direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore.
Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (*art. 13 c. 3 L.21/92*).
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti (art. 13 c. 4 L.21/92 e D.M. 20.4.93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura"). Nel rispetto di tali disposizioni, e' possibile prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, alcune categorie di lavoratori, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28 del presente Regolamento.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

ART. 20 - Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (art. 3 c.3 L.21/92). La prestazione del servizio non e' obbligatoria. E' facolta' del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio, salvo l'obbligo del trasporto di animali di accompagnamento.
2. Il servizio di noleggio deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap (*art. 14 c.1. l.21/92*) e la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
3. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto di carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e' effettuato gratuitamente.
4. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (*art. 3 L.21/92*).
5. Le prenotazioni di trasporti sono effettuate presso le rispettive rimesse (*art. 11 c. 4 L.21/92*).
6. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.
7. Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri (*art. 11 commi 6 e 7 L. 21/92*).

ART. 21 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea¹

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione e' concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

ART. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap a mezzo autovetture adibito a noleggio, si svolge in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che devono essere pertanto munite di minimo quattro porte.
2. I conducenti devono fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità, all'interno della vettura stessa.

¹ Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art. 4, comma 2, della Legge 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L.R. n. 1/86 e dalla L.R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.

3. Il conducente deve mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc...), sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc..).
4. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili e' effettuato gratuitamente.
5. Ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, il Comune può prevedere l'eventuale introduzione di appositi abbonamenti speciali per disabili, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 28.
6. Il Comune individua almeno due veicoli idonei anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione della legge 30/3/1971 n. 118 e del regolamento approvato con D.P.R. 384 del 27/4/1978.
7. Sono fatti salvi eventuali interventi di collaborazione nel trasporto di soggetti portatori di handicap da parte di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, che potranno di volta in volta essere convenzionati con il Comune.

ART. 23 - Divieti per i conducenti degli autoveicoli

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di :

- a) *far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;*
- b) *portare animali propri sull'autoveicolo;*
- c) *deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;*
- d) *fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo*

ART. 24 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio e' fatto divieto di:

- a) *gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;*
 - b) *pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;*
 - c) *aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;*
 - d) *insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;*
 - e) *compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;*
 - f) *pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.*
- Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

ART. 25 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

ART. 26 - Vigilanza e Contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

ART. 27 - Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni comunali, relative alla modifica del presente regolamento, alla determinazione del numero delle autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 L.R. 23.01.1986 n. 1 e della L.R. 23.02.1995 n.24.

ART. 28 - Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva così composta:

a) dal Dirigente o suo delegato, che la presiede;

b) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

c) da rappresentanti designati da ognuna delle Organizzazioni Sindacali come regolato da disposizioni di legge (L.R.27/97);

d) da rappresentanti designati dalle Associazioni degli Artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni Cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante designato dalle Associazioni dei Consumatori di cui alla L.R. 12.07.1994 n. 23;

2. Ogni Associazione o Organizzazione rappresentata e' tenuta a designare oltre al componente effettivo anche il componente supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.

3. La Commissione dura in carica quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.

4. La Commissione delibera con la presenza della metà piu' uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente e' altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del suddetto termine senza che la Commissione si sia espressa, e' facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi;

8. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al precedente art. 6, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

ART. 29 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

INDICE

ARTICOLI:

1.	Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente	pag.	2
2.	Disciplina del servizio	pag.	2
3.	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione	pag.	2
4.	Titoli preferenziali	pag.	4
5.	Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse	pag.	4
6.	Contenuti del bando	pag.	5
7.	Rilascio dell'autorizzazione	pag.	5
8.	Sostituzione alla guida	pag.	6
9.	Durata dell'autorizzazione	pag.	6
10.	Trasferibilità dell'autorizzazione	pag.	6
11.	Inizio del servizio	pag.	7
12.	Sanzioni	pag.	7
13.	Sospensione dell'autorizzazione	pag.	8
14.	Revoca dell'autorizzazione	pag.	8
15.	Decadenza dell'autorizzazione	pag.	9
16.	Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio	pag.	9
17.	Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione	pag.	9
18.	Sostituzione dell'autoveicolo	pag.	10
19.	Tariffe	pag.	10
20.	Svolgimento del servizio	pag.	11
21.	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag.	11
22.	Trasporto di soggetti portatori di handicap	pag.	11
23.	Divieti per i conducenti degli autoveicoli	pag.	12
24.	Comportamento degli utenti	pag.	12
25.	Reclami	pag.	12
26.	Vigilanza e Contravvenzioni	pag.	13
27.	Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali	pag.	13
28.	Commissione Consultiva	pag.	13
29.	Disposizioni finali	pag.	14

ALLEGATO A)

CM. 30 X 7

***REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI NICHELINO***



Città di Nichelino
Provincia di Torino

N O L E G G I O

ALLEGATO B)

CM. 17 X 10

***REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI NICHELINO***

N.C.C.



Città di Nichelino
Provincia di Torino

N.00